



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII**  
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

### **VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 6 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della FUTURGEM S.R.L., per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/00 e per gli effetti della l. 191/2009.

Sono presenti:

- per FUTURGEM S.R.L., per delega Vito Rizzo;
- per la FILCAMS – CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Fulvia Silvestroni;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Emilia Romagna, Piemonte e Toscana e per l'O.S. UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

### **PREMESSO CHE**

- La società FUTURGEM S.R.L., con sede legale in Rimini, svolge attività di commercio all'ingrosso di oggetti preziosi e pietre dure e fabbricazione di oggetti preziosi, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 14 lavoratori, ripartiti in 3 sedi operative, ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- Il recente e perdurante stato di crisi globale ha pesantemente inciso sull'attività svolta dalla

- con nota prot. N. 15/VII/12685/16.01.03 del 8 giugno 2010, la Società ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione della CIG in deroga;
- con successiva nota Prot. n. 15/VII/14509/16.01.03 del 01.07.2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

### **CONSIDERATA**

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali;

### **CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

### **CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

### **CONSIDERATO**


che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30 % del sostegno al reddito, ed è posto a carico del FSE – POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE – POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure

sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- FUTURGEM S.R.L. presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010)**, per la durata di **12 mesi** a decorrere dal **1 luglio 2010 al 30 giugno 2011** per **14 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale.
- I lavoratori interessati dalla CIG in deroga sono così suddivisi:
  - **n. 10 occupati nella Regione Emilia Romagna**, presso la sede di Rimini;
  - **n. 1 occupato nella Regione Piemonte**, presso la sede di Valenza;
  - **n. 3 occupati nella Regione Toscana**, presso la sede di Arezzo.
- La CIG in deroga coinvolgerà tutto il personale in forza e sarà attuata a rotazione tra i lavoratori con riduzione del 30% dell'orario contrattualmente previsto, su base verticale. I criteri della rotazione, le modalità attuative della stessa saranno stabiliti dalle Parti a livello territoriale, compatibilmente con i programmi formativi regionali e con le esigenze tecnico organizzative aziendali.
- Le Parti si incontreranno entro il mese di aprile 2011 al fine di verificare l'andamento del percorso di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi



per Regioni e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e alle Regioni interessate e che la mancanza dello stesso sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.


- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 191/2009.**


Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

FUTURGEM S.R.L.



IL MINISTERO DEL LAVORO



OO.SS.

